

**COMUNE DI PINETO**  
PROVINCIA DI TERAMO

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA  
FARMACIA COMUNALE**

L'anno duemilatredici, il giorno primo del mese di marzo alle ore 9,30 nella sede comunale di Pineto

tra

IL COMUNE DI PINETO, con sede in Via Milano 1 1, partita IVA 00159200674 fin d'ora in avanti indicato come "Comune", ai fini del presente atto rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luciano Monticelli, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusto Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29/05/2012.

e

L'Azienda Farmacia comunale di Pineto con sede in Via Milano 1, Comune di Pineto, codice fiscale e P. IVA 01793640671, d'ora in avanti indicata come "Società", ai fini del presente atto rappresentato dal Sig. Sergio Aretusi nella sua qualità di legale rappresentante della società in nome e per conto e nell'interesse della quale agisce, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 9/08/2007;

**PREMESSO**

- che il Comune di con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la costituzione di una Azienda Speciale denominata "Azienda Speciale Farmacia Comunale di Pineto" per la gestione di servizi tra i quali la gestione di farmacie delle quali è titolare il Comune di Pineto;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29/05/2012 è stato approvato lo schema di contratto di servizio con cui affidare alla sopracitata Azienda la gestione del servizio farmaceutico comunale;
- che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del predetto servizio, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Pineto e l'Azienda Farmacia Comunale di Pineto al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare della farmacia;
- che l'Azienda predetta è stata formalmente costituita in data 17/02/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Comune di Pineto e l'Azienda Farmacia comunale di Pineto, come sopra rappresentati, convengono di regolare i loro rapporti nel rispetto dei seguenti patti e condizioni:

**Art. 1**  
**CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse sono richiamate come parte integrante e costitutiva del presente atto.

**Art. 2**  
**OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Pineto, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, affida ai sensi dell'art. 9 della legge n. 476 del 2.4.1968 e s.m.i., la gestione della farmacia comunale all'Azienda Farmacia Comunale di Pineto, che accetta, sulla base delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto pubblico, la cui erogazione da parte della società deve avere pertanto, carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

Il Comune potrà, in ogni caso, affidare alla società ulteriori servizi connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, purché inclusi nello statuto societario, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi contratti.

**Art. 3**  
**CARATTERE DEI SERVIZI, STANDARD E OBIETTIVI**

La società nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio; in particolare si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistemistica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- favorire il ruolo della farmacia come centro di servizi farmaceutici, promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;
- favorire l'acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;
- realizzare la produzione/distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi (quali ad esempio i prodotti del commercio equosolidale);
- effettuare test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- effettuare servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari ed eventuali riscossioni ticket;
- valutare di aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché



progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

- favorire la formazione e l'aggiornamento del personale al fine di elevare gli standard di qualità del servizio.

In conformità a tali obiettivi è stata predisposta la "Carta dei Servizi della Farmacia" allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, che la Società si impegna ad osservare.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 30.9.1999, n. 286), nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie Locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

#### **Art. 4**

#### **DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

1) L'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale ha durata indeterminata ma potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio Comunale.

La società garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 12 mesi da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 5**

#### **UTILI**

Ai sensi dell'art. 35 comma 8 dello Statuto dell'Azienda, l'utile di esercizio, per quanto compatibile con la natura dei servizi pubblici locali gestiti, deve essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano programma;
- d) l'eccedenza è versata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 6**

#### **RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

Dalla data di affidamento la società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza ed economicità.

In particolare, la società si impegna:

- a) A prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità siano per richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la società



sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

- b) A gestire il servizio farmaceutico con proprio personale o in collaborazione con associazioni di volontariato ed eventualmente mediante inserimento con borsa lavoro di soggetti in difficoltà, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo come sopra individuato;
- c) A sostenere tutti i costi di avviamento dell'attività affidata, compresa l'acquisizione dell'immobile nel quale verrà svolta l'attività della farmacia comunale, degli arredi, delle attrezzature, ecc.;
- d) A procedere alle comunicazioni alle autorità competenti dell'avvenuta attivazione del nuovo Servizio Farmaceutico;
- e) A stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;
- f) Ad affidare la conduzione tecnica della farmacia ad un farmacista direttore, iscritto all'albo dei farmacisti;
- g) Ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di recepire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dall'Azienda ;
- h) A garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto con l'eventuale stesura del Bilancio Sociale quale strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- i) A collaborare con l'Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- l) Ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività. La società adotta entro il 30 ottobre di ogni anno un programma annuale nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei servizi, come disciplinato ai sensi del presente contratto. Il programma è inviato, entro 10 giorni all'adozione da parte dell'organo amministrativo, al Comune, il quale può formulare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Tali osservazioni dovranno essere recepite nel programma, salvo motivato diniego da parte dell'organo amministrativo.

#### **Art. 7**

#### **RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio affidato all'Azienda con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

#### **Art. 8**

#### **DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**



E' vietato il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 9**

#### **VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE**

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualsiasi momento, visite e ispezioni nei locali della farmacia ed in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dei libri contabili, sociali o di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'organo amministrativo della società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

#### **Art. 10**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto si risolve di diritto:

- a) per inadempimento all'obbligo di destinare all'esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della stessa;
- b) per fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuale dell'Azienda;
- c) per interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione Comunale, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
- d) per decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata all'autorità sanitaria;
- e) per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- f) abusivismo professionale;
- g) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- h) inadempimento degli obblighi di cui all'art. 6.

Nelle ipotesi sopra indicate il Comune potrà risolvere unilateralmente il presente contratto, riassumere direttamente la gestione del servizio in oggetto e prescrivere che siano avviate le procedure di liquidazione della società e/o assunzione delle azioni di responsabilità degli amministratori.

Il Comune contesta alla società l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato.

Qualora la società non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo.

La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta l'estinzione del diritto della gestione della farmacia.

L'Azienda assicura in ogni caso la continuità dello svolgimento dei compiti alla stessa affidati, anche in caso di risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui l'attività

non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.

Il Comune può altresì chiedere che vengano avviate le procedure per la pronuncia della decadenza dalla carica degli amministratori nell'ipotesi di assunzione di atti non rispettosi delle previsioni dello statuto e del presente contratto.

Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e delle clausole del presente contratto, fosse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, la società non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi, nessuno escluso ed eccettuato.

### **Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti la stipulazione sono a carico dell'Azienda. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per il Comune  
IL SINDACO



Per Azienda Speciale Farmacia comunale  
Il Presidente C.d.A.

*[Handwritten signature]*